ORDINANZA DELLA DELEGAZIONE CONSORTILE

Concernente il servizio di raccolta e le tasse causali per gli imballaggi ufficiali (tassa sul sacco e sui contenitori) dei rifiuti urbani combustibili non riciclabili

(Risoluzione del 19.10.2022)

Consorzio Nettezza Urbana
Biasca e Valli

La Delegazione consortile del Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli richiamati lo Statuto e segnatamente il regolamento consortile sulla raccolta dei rifiuti e l'applicazione della tassa sul sacco a livello consortile

ORDINA:

Art. 1
(Art. 3 Rcons)

1. Il CNU organizza e gestisce la raccolta delle pile, batterie, carta/cartone e rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche e, per piccole quantità, da aziende artigianali.
2. Grandi quantità di rifiuti speciali, di carta/cartone,...prodotte da società di servizi, imprese industriali e artigianali, garages devono essere smaltite per opera dei detentori a proprie spese e in modo ecologicamente sostenibile.
3. I Comuni che intendono gestire in proprio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di cui al cpv. 1. devono darne avviso al CNU all'inizio di ogni anno d'esercizio.

Art. 2
(Art. 3/4 Rcons)

1. Le pile e le batterie possono essere depositate negli appositi contenitori ubicati presso i centri di raccolta dei Comuni.
2. Il CNU organizza il servizio di raccolta delle pile e delle batterie, che tiene conto delle frequenze indicate dai Comuni e di una impostazione volta alla razionalizzazione del servizio. Di regola il servizio viene effettuato 1/2 volte al mese.
3. Le pile e le batterie possono anche essere riconsegnate presso i rivenditori.

Art. 3
(Art. 3/4 Rcons)

1. I rifiuti speciali possono essere consegnati:
   - al centro periferico di raccolta (magazzino rifiuti speciali) presso l'officina del Consorzio a Biasca. Le consegne sono ammesse nei giorni di martedì e giovedì.

Art. 4

(Art. 3/4 Rcons)

1. La carta/cartone deve essere esposta in modo ordinato, separata dagli altri rifiuti, e collocata nei posti di raccolta comunali e/o depositata negli appositi cassonetti presso i centri di raccolta comunali.

2. Il CNU organizza, presso i Comuni che usufruiscono del servizio, la raccolta separata della carta/cartone secondo un programma settimanale, che tiene conto delle frequenze indicate dai Comuni, della disponibilità dei mezzi tecnici e di una impostazione volta alla razionalizzazione del servizio.

Art. 5

(Art.11 Rcons)

1. I costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 1 vengono caricati ai Comuni nei termini seguenti:
   a) Pile e batterie secondo la chiave di riparto consortile;
   b) Carta/cartone secondo una ripartizione proporzionale delle spese effettive che considera i km di percorrenza, il tempo di raccolta e il quantitativo di carta raccolta (solo ai Comuni che usufruiscono del servizio CNU);
   c) Rifiuti speciali secondo tariffario ACR.

Art. 6

(Art.6 Rcons)

1. I rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (RSU) devono essere consegnati obbligatoriamente nei sacchi ufficiali CNU da litri 17, 35, 60, 110 e 200 di colore rosso rubino o nei cassonetti muniti dell'apposito braccialetto ufficiale di colore giallo.

2. Gli utenti che fanno uso dei braccialetti ufficiali da applicare ai propri contenitori possono depositarvi i rifiuti, non pressati, nei sacchi non ufficiali. In questi casi il cassonetto sarà vuotato solo se chiuso e provvisto dell'apposito braccialetto.

3. Per gli utenti che fanno uso dei braccialetti ufficiali è vietato riempire i contenitori in modo che il coperchio non possa essere regolarmente chiuso. I RSU che eccedono la capacità del cassonetto non saranno raccolti.

Art. 7

(Art.4/5 Rcons)

1. Il trasferimento del contenitore dal luogo di stazionamento al punto di raccolta e viceversa è di competenza del proprietario; i contenitori non presenti nel luogo di consegna al momento del passaggio dell'automezzo del servizio non vengono vuotati.

Art. 8

(Art.8 Rcons)

1. Non verranno vuotati i contenitori che, per evidenti danni o mancanza di manutenzione, non sono più correttamente manovrabili.

Art. 9

(Art.12 Rcons)

1. I sacchi ufficiali da litri 17, 35, 60 e 110, confezionati in rotoli dal fabbricante, possono essere acquistati presso i punti di vendita ufficiali (negozi, grandi magazzini, uffici postali, uffici comunali,...), ubicati nel comprensorio delle Tre Valli.
   I sacchi ufficiali da 200 litri e i braccialetti per i contenitori da 770/800 litri, possono essere acquistati presso il Consorzio nettezza urbana e presso i Comuni che ne fanno richiesta.

Art. 10

(Art.10 Rcons)

1. A partire dal 1.01.2023 l'ammontare delle tasse è il seguente:

Imballaggio ufficiale		Fr. / sacco	Fr. / rotolo
Sacco da	17 litri	**0.56**	**5.60**
Sacco da	35 litri	**1.15**	**11.50**
Sacco da	60 litri	**1.95**	**19.50**
Sacco da	110 litri	**3.50**	**17.50** (5 sacchi)
Sacco da	200 litri	**6.50**	**65.00**
Braccialetto per contenitori (rifiuti non pressati)	770/800 litri	**26.00 al pezzo**	**26.00 al pezzo**

2. La tassa sul sacco comprende i costi di produzione e di distribuzione dei sacchi, il margine per il rivenditore, i costi di smaltimento dei RSU e l'IVA.

3. La tassa è uguale in tutti i Comuni consorziati.

Art. 11

(Art.6 Rcons)

1. In applicazione del principio di causalità, i costi di smaltimento dei RSU consegnati in maniera non conforme alle disposizioni e raccolti dal CNU, saranno fatturati mensilmente o semestralmente ai Comuni.

2. La fatturazione sarà emessa sulla base dei quantitativi accertati dal personale CNU nell'ambito del normale servizio di raccolta. Verrà applicato il prezzo di vendita dei sacchi ufficiali.

Art. 12

(Art.10 Rcons)

1. Le fatture per la fornitura degli imballaggi ufficiali devono essere pagate entro 30 giorni dall'emissione, senza deduzione alcuna.
   In caso di sollecito sono addebitati Fr. 20.- per ogni diffida di pagamento.
   In caso di procedura esecutiva sono recuperate le spese di giudizio e quelle addebitate dall'Ufficio esecuzione e fallimenti.

2. Il CNU si riserva di chiedere il pagamento anticipato e di sospendere il servizio di raccolta ai clienti morosi.

Art. 13

1. Deroghe alla presente Ordinanza possono essere concesse dai Comuni nei casi motivati e quando risultino necessarie per motivi di decoro, snellimento del traffico o altre situazioni particolari.

Art. 14

1. La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione contraria o incompatibile ed entra in vigore il 1° gennaio 2023, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e segg. LOC.

2. A norma dell'art. 192 LOC, viene pubblicata all'albo di ogni Comune consorziato per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 24 ottobre 2022.

LA DELEGAZIONE CONSORTILE

IL PRESIDENTE: (Giuseppe Tozzini)

IL SEGRETARIO: (Luca Rodoni)

Biasca, 19 ottobre 2022